

Tribunale di Firenze - 14 giugno 2008 - D'AMORA Presidente - RUVIELLO Estensore - FALLI TO DISCORIBÙ S.N.C. (Avv. V. Terrazzi) c. I.N.P.S. (Avv. S. Imbriaci).

Fallimento - Nuovo concordato fallimentare - Pagamento parziale creditori privilegiati - Concordato con classi - Necessità.

Fallimento - Nuovo concordato fallimentare - Concordato con classi di creditori privilegiati - Rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - Pagamento percentuale maggiore ma non integrale del creditore di grado superiore - Sufficienza.

Fallimento - Nuovo concordato fallimentare - Concordato con classi di creditori muniti di privilegio generale - Ammissibilità.

Fallimento - Nuovo concordato fallimentare - Concordato con classi - Pagamento parziale credito privilegiato previdenziale opponente - Soddiscamento in concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili - Ammissibilità.

In caso di concordato fallimentare ai sensi del novellato art. 124 L.F. (nella versione ante D.Lgs. 169/07), che preveda la proposta di pagamenti parziali rispetto a creditori privilegiati di grado diverso, il ricorrere deve necessariamente formulare un concordato per classi ponendo detti creditori in classi diverse secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione (1).

Per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è sufficiente che il creditore di grado superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore (2).

Nel nuovo concordato fallimentare può essere offerto un pagamento parziale, oltre che ai creditori muniti di privilegio speciale, a quelli muniti di privilegio generale (3).

La falcidia concordataria può riguardare anche i creditori previdenziali ove, opponenti, il Giudice accerti che il concordato li soddisfi comunque in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili (4).

(Omissis)

☆☆☆

IN DIRITTO

1. Considerazioni preliminari. Il presente procedimento è soggetto alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 5/2006, essendo stata depositata la domanda in data 12.12.2007, con la conseguenza che:

a) è richiesta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

ricorribilità al *crim down*, di cui espressamente la parte proponente in sede di memoria depositata in sede di udienza collegiale 11.6.2008 chiede farsi applicazione.

Partendo da quest'ultima questione, si rileva che una proposta, come quella di specie, che racchiuda in classi i privilegiati e chieda loro un consenso per una soddisfazione solo parziale, potrebbe avere una certa efficacia persuasiva se si ritenesse applicabile anche a tale speciale classe la cosiddetta clausola di non opportunismo (meglio conosciuta, appunto; come *crim down*, contenuta nell'art. 129 VII comma L.F.

Detta norma prevede che il tribunale possa approvare la proposta del debitore nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza di una delle classi di creditori, se il trattamento loro riservato risulti non detriente rispetto alle alternative concretamente praticabili.

In prima battuta, il dato normativo non sembra porre distinzioni tra tipologie di classi in relazione al potere-dovere del giudice di soppesare le alternative, mentre il richiamo alla maggioranza potrebbe agevolmente intendersi comprensivo anche delle classi per le quali è richiesto un consenso unanime.

E se non vi sono apparenti ragioni per escludere che il tribunale ammetta e poi omologhi, applicando anche il *crim down*, una proposta che chieda un sacrificio ai privilegiati, vi sono, al contrario, valide ragioni per ritenere che detto risultato sia coerente con il principio della parità di condizioni.

Invero, il tribunale, alla presenza di validi elementi estimativi, potrebbe accertare che, all'esito di una scelta alternativa (prosecuzione della liquidazione nella sede fallimentare), la soddisfazione che i privilegiati otterrebbero sul realizzato dei cespiti sarebbe inferiore (deteriore) rispetto alla percentuale offerta dal debitore o dal terzo assuntore, e perciò approvare la proposta così come formulata.

Ipotizzando che si sia proposto il pagamento ai privilegiati in base al valore di realizzo dei beni, l'ammisione alla procedura e la successiva applicazione del *crim down* (in ipotesi di mancato conseguimento del consenso unanime della classe) eliminerebbe il grave difetto alla corretta e concreta applicazione dei criteri legali di distribuzione secondo l'ordine dei privilegi, che, nella normativa precedente, conseguiva alla rigida regola del pagamento integrale dei privilegiati.

Orbene, nel caso di specie il Curatore ha espressamente affrontato la questione posta dal citato VII comma dell'art. 129 L.F., quando afferma, al § 4 del suo parere, che risultano giacenti presso le casse del fallimento disponibili liquide per € 48.672,23, che non risultano altri beni, mobili o immobili, da liquidare, che i crediti residui da riscuotere di € 4.374,49

(per residue due rate di transazione), di € 7.337,00 verso altra procedura concorsuale (Disco Magic S.a.s.) e di € 6.823,00 quale credito I.V.A., salvo aumento del lo stesso per ulteriori crediti su totale liquide, per un totale astrattamente raggiungibile di € 30.583,72, insufficiente a coprire la totalità delle prededuzioni (per € 18.590) e delle spese di procedura (quantificabili in circa € 17.850), mentre con la proposta del P. (versamento della somma di € 45.000) si perviene al conseguimento di una disponibilità liquida attuale di € (48.672,23+45.000) = € 63.672,23, con la conseguenza che la *proposta concordataria rappresentata... l'unica possibilità ad oggi per un riparto (ancorché ridotto) nei confronti dei creditori privilegiati residui e chirografari*, ottenendosi, altresì, il risultato di *schiodare a breve la procedura che, in senso contrario, dovrebbe rimanere aperta fino all'avvenuto rimborso del credito I.V.A. di competenza (almeno altri 2/3 anni)*»).

Sotto questo profilo, quindi, appare del tutto conveniente il ricorso al *crim down* per pervenire alla delibera di omologa del presente concordato fallimentare.

Quanto all'opposizione proposta dall'I.N.P.S. si rileva che essa non appare fondata per un triplice ordine di motivi: da un lato non risulta sanzionato un divieto generalizzato di abbattimento dei crediti assistiti da privilegio generale (ed, anzi, l'inserimento di una siffatta possibilità, generalmente attenuata praticabile per effetto del correttivo approvato con D.Lgs. n. 169/2007 - vedasi art. 124, III comma, dove si fa riferimento generico a crediti assistiti da privilegio, e ipoteca senza ulteriore specificazione, con una norma che appare chiarificatrice di un aspetto problematico - induce a ritenere che il legislatore abbia voluto esplicitare e chiarire una possibilità che già per via interpretativa era praticabile in forza del D.Lgs. n. 5/2006); dall'altro, in presenza di una norma che in via generale ammette la falcidia, non si contrappongono oggettive ragioni di esclusione di una categoria di crediti in presenza anche di assenza di divieto di valutazione del patrimonio della società; dall'altro ancora si rileva che l'interpretazione che qui si propugna appare comunque più favorevole per il ceto creditore, che, nella specie, ottiene il pagamento di una sua pur minima frazione del proprio credito che, altrimenti, con la prosecuzione della procedura di liquidazione fallimentare non otterrebbe, il che connota della carenza di interesse l'opposizione proposta dall'I.N.P.S.

3. Merito e garanzie della proposta. La prosta prevede:

a) Pagamento integrale delle spese di procedura e di giustizia, del compenso al curatore e dei creditori in prededuzione, sino alla concorrenza delle somme espressamente indicate a pag. 3 della proposta (€ 18.590,00 per l'avv. Poli ed € 20.808,00 per il curatore,

entrambi gli importi essendo comprensivi di C.A.P. e I.V.A. oltre a esborsi necessari per la definizione della procedura quantificati in € 2.000,00 e sino a tale concorrenza) entro 45 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.

b) pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in percentuali decrescenti dal 7% all'1% per le diverse categorie (meglio descritte alle pagg. 3-4-5 della proposta) entro il medesimo termine.

La somma di € 45.000,00, secondo quanto dichiarato dal curatore nel parere 21.2.2008 è già stata depositata presso lo studio legale del proponente, avv. Veronica TERRAZZI, a mezzo libretto bancario intestato alla procedura ed a disposizione del curatore.

Stante la regolarità della procedura e l'esito della votazione il concordato deve essere omologato.

3. Modalità di esecuzione.

Per le modalità di pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, il curatore, l'assuntore, salva la facoltà del giudice delegato di provvedere alla risoluzione delle questioni che dovessero sorgere dopo l'omologazione, erogherà le somme ricavate dalla liquidazione o messaggi a disposizione dell'assuntore nel seguente ordine:

1. per il pagamento delle spese;
2. per il pagamento dei creditori aventi diritto di prelazione secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3. per il pagamento dei creditori chirografari, mediante assegni circolari non trasferibili, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con bonifici bancari.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condiziati od irreperibili, ove esistenti, saranno depositate presso l'istituto di credito che verrà indicato dal giudice delegato su tanti libretti a risparmio da intestarsi a ciascun interessato. (Omissis)

☆☆☆

NUOVO CONCORDATO, CLASSI NECESSARIE E CREDITO PREVIDENZIALE

Tanto sintetica quanto interessante la decisione che qui in commento del Tribunale di Firenze, che così continua ad essere tra i più attenti alle svariate tematiche poste dalla recente riforma fallimentare.

Infatti con il decreto dell'11 giugno 2008 il Giudice mediceo ha statuito, in materia di concordato fallimentare (1) (con argomentazioni peraltro del tutto

(1) La disciplina del concordato fallimentare, in vigore dal 9 gennaio 2008, è il frutto di due importanti interventi legislativi che hanno fatto assumere all'istituto in esame un'impronta marcatamente privatistica, grazie soprattutto all'esaltazione della volontà negoziale delle parti ed al ridotto potere d'intervento e di controllo degli organi giurisdizionali: il primo, è il D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, con il quale si è proceduto ad una prima rivisitazione dell'istituto sotto vari aspetti, sia per quanto riguarda i

(1) Quanto al primo principio, le conclusioni cui giunge il Tribunale appaiono condivisibili, poiché risulta evidente che solo così operando, da una parte si consente ai prelati per la parte impagata di votare, e dall'altra viene rispettato il precetto di cui all'ultimo inciso dell'art. 124, co. 3, l.f., secondo cui «il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione». Quindi per pagare in maniera differenziata un creditore privilegiato rispetto ad un altro, il passaggio obbligato è quello della formazione di classi e differenziate tra loro «secondo la posizione giuridica» propria (retzius: differente) di ciascun creditore privilegiato di grado diverso (5).

Non solo: per il Tribunale, unicamente attribuendo percentualmente di più a ciascun creditore di grado superiore rispetto a quelli di grado inferiore, si rispetta il principio di cui al citato art. 124 l.f.

(2) Ma ciò impone - e passiamo così ad esaminare la seconda massima - che il creditore prelativo di grado superiore debba comunque essere integralmente pagato prima che possa essere attribuita una qualche percentuale al creditore prelativo di grado inferiore?

No. Sarà infatti sufficiente, perché l'ordine delle cause legittime di prelazione sia rispettato al fine della disciplina in esame, che il creditore prelativo di grado superiore venga pagato un x% maggiore rispetto a quello di grado inferiore, senza quindi che sia necessario il relativo integrale pagamento.

D'altra parte l'eventuale creditore prelativo appartenente ad una classe dissenziente che ritenga che la liquidazione ordinaria fallimentare gli garantisca un pagamento superiore (6) rispetto a quanto

otterrebbe dalla liquidazione (7) concordataria, potrebbe (retzius: dovrebbe) senz'altro sempre opporsi al concordato invocando a proprio favore, come nella fattispecie esaminata dal Tribunale, il sistema del *crani down*, potendo così (cercare di) dimostrare che, facendo ricorso all'applicazione dei principi di cui agli artt. 52, 53 e 54 l.f., l'opponente conseguirebbe, in sede di liquidazione ordinaria fallimentare, un pagamento maggiore di quello ricavabile in sede di liquidazione concordataria (8).

Il *crani down* solo su opposizione del creditore è peraltro 'figlio' del decreto correttivo, poiché il legislatore del 2006 consentiva (retzius: imponeva) invece al Tribunale di attivare (anche) d'ufficio tale verifica di convenienza ogni qualvolta vi fosse stata una o più classi di minoranza dissenzienti (9).

In altri termini, ci sembra evidente che il legislatore della (novella del 2007, al fine di favorire la soluzione delle crisi d'impresa, ha rafforzato l'ascelta di campo *pro* concordato, imponendo ora al creditore dissenziente l'onere di formulare l'opposizione per dimostrare la maggiore convenienza per lui della procedura liquidatoria ordinaria fallimentare rispetto a quella concordataria.

(3) Quanto al terzo principio affermato dal Tribunale di Firenze, e cioè che la falcidia concordataria può riguardare, oltre i creditori prelativi speciali, i creditori privilegiati generali, va detto che, *prima facie*, l'art. 124, co. 3, l.f., sembrerebbe riferirsi esclusivamente ai creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio speciale, e parrebbe quindi impedire la falcidia concordataria dei creditori assistiti da privilegi generali.

quasi imporre un cambio culturale acuto che - per citare le parole proprio di uno dei Padri della riforma - «essenzialmente di natura per una mentalità sostanzialmente avversa all'operare del mercato nella crisi d'impresa non vengono cancellati da una serie di tratti di penna del legislatore» (L. STANGHELLINI, *Il ruolo dei finanziatori nella crisi d'impresa: nuove regole e opportunità di mercato*, *Il Fall.* 2008, 1075 ss.).

(7) Abbiamo parlato di liquidazione anche per la procedura concordataria fallimentare, perché si tratta senz'altro della procedura liquidatoria per eccellenza della legge fallimentare se si pensa che l'art. 104-ter l.f. prevede al secondo co., lett. b) la necessità per il curatore di prefare, proprio «nel programma di liquidazione», l'eventuale «sussistenza di proposte di concordato ed il loro conferimento».

(8) E. NOBILI, *Il concordato fallimentare "riformato" e "corretto"*, in *www.judicium.it*.

(9) Mentre ora, come già precisato, il *crani down* è attribuibile dal Tribunale solo «se un creditore appartiene ad una classe dissenziente contestata la convenienza della proposta» (penultimo capoverso del novellato art. 129 l.f.). Non solo, la valutazione che il Tribunale deve fare affiora unicamente al singolo credito del soggetto opponente e non invece, come in precedenza, l'intera tonalità dei creditori della classe dissenziente: infatti «il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito - N.d.R.: del creditore opponente - possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili» (da penultimo capoverso novellato art. 129 l.f.). Di somma assolutamente uguale è stata prevista nel novellato quarto comma dell'art. 180 l.f. in materia di concordato preventivo.

(5) Per una disamina pressoché completa ed aggiornata sul tema delle formazioni della classi, vedasi P. CARVALLOZZI, *op. cit.*, 1014, nota 12.

(6) Quindi, anche se patetica, deve preferirsi comunque la soluzione concordataria, avendo il legislatore della riforma fallimentare (ora con il "correttivo" anche rispetto a quello preventivo) come anche in sede di liquidazione coatta amministrativa attraverso la novella dell'art. 214 l.f. effettuata una precisa scelta di campo a favore delle cdd. procedure concorsuali minori che, ove ancora definibili tali, vanno comunque preferite al fallimento di ogni qual volta si appalesse per i creditori forte, non solo di mezzi, ma anche solitamente di eguali risultati rispetto alla cdd. procedura concordataria maggiore. Non solo: non più secondario una rilevanza operabile d'ufficio, ma unicamente allorché il comitato dei creditori (nel solo caso di concordato fallimentare) abbia espresso (anche) sul punto parere favorevole ovvero un credito appartenente ad una classe dissenziente (in tutte e tre le procedure concordatarie) abbia proposto opposizione contestando la convenienza - per lui e nel senso predetto - del concordato. Questo *favor* per le soluzioni concordate delle crisi d'impresa - corroborato dall'introduzione dei cdd. piani attestati di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) l.f. e della procedura ex art. 82-85 l.f. - rappresenta la vera scelta epocale della riforma fallimentare, scelta che per essere "metabolizzata" richiederà qualche tempo, dovendosi

In dottrina, nonostante l'assenza di un'espressa previsione normativa, si riscontra un consenso pressoché unanime riguardo alla possibilità di non offrire un pagamento integrale anche ai creditori muniti di privilegio generale (10).

Un contributo essenziale, al riguardo, si rinviene proprio nel decreto in commento del Tribunale di Firenze, dove viene affermato con chiarezza che la falcidia concordataria può riguardare sia i creditori muniti di prelazione speciale, sia i creditori muniti di privilegio generale. Infatti secondo il Giudice fiorentino, quanto stabilito dall'art. 124, co. 3, l.f. deve essere considerato un principio di carattere generale, attraverso il quale il legislatore, con il correttivo approvato con il D.Lgs. 169/2007, ha voluto chiarire una possibilità che già per via interpretativa era considerata applicabile in forza del D.Lgs. 5/2006.

(4) La quarta ed ultima tematica esaminata dal Tribunale mediceo è quella, che per certi versi consegue all'affermazione dei principi sopra esaminati, relativa alla parificazione del creditore privilegiato l.n.p.s. rispetto agli altri creditori privilegiati e prelativi in genere, senza quindi che l'In.p.s. possa invocare alcuno speciale trattamento.

Nella specie, infatti, l'In.p.s. si era opposto fermamente all'omologazione del concordato, sostenendo l'assoluta indisponibilità del credito previdenziale in forza della sua natura fortemente pubblicistica ex art. 38 Cost., tale, quindi, da rendere diverso rispetto ad ogni altro credito prelativo (fatta eccezione per quello simile erariale, ma rispetto al quale, non caso, il legislatore aveva - sempre secondo la tesi dell'In.p.s. - previsto una deroga *ad hoc* con l'introduzione dell'art. 182-ter l.f.).

Il Tribunale ha invece affermato che «da un lato (10) M. R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare*, Milano, Giuffrè, 2008, 1700 ss.; L. GUGLIEMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2007, 275 ss.; L. FRANGOLINI, *op. cit.*, 1972, il quale individua due percorsi alternativi mediante i quali è possibile, anche per i creditori muniti di privilegio generale, dare prova che essi sarebbero parzialmente insoddisfatti nello scenario di una liquidazione concordataria: a) il proponente presenta una relazione giurata di stima riferita all'intero complesso di beni su cui i creditori muniti di privilegio generale hanno diritto di prelazione; oppure; b) il proponente forma una apposita classe composta dai creditori in questione, con la conseguenza che, in caso di dissesto di tale classe, il tribunale potrà approvare il concordato solo se consti che a loro è riservato un trattamento non peggiore di quello che otterrebbero in caso di liquidazione». Vedi anche C. MOSCARILLO, cit. 461 ss.; E. NOBILI, cit. Significativa sul punto concernente la novella dell'art. 124 l.f., che espressamente chiarisce che al terzo comma in accoglimento delle osservazioni della Camera, si precisa che il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori muniti di privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia incappante, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente». CONTRA, C. LO CASCO, *L'intervento correttivo ed integrativo del decreto legislativo 5/2006*, Il fall. 2007, 870 ss.

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal D.L. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralciato del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.f. non aveva previsto espressamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'indirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub massima 3) dei creditori prelativi (12).

ANTONIO PEZZANO
Avvocato in Firenze

★★★

Tribunale di Milano - 22 ottobre 2008 - TRAGNI G.
I. - GAGLIANO ARTE S.R.L. (Avv. Giuseppe De Cristoforo, Rosanna Piccinelli) c. VARIZON ITALIA S.p.a. (Avv. Stefano Modenesi, Giorgio Grasso).

Ricorso per decreto ingiuntivo - Eccezione di improcedibilità - Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 4, co. 11 della Legge n. 249/97 - Telecomunicazioni - Contraddittorio.

Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non costituisce motivo di improcedibilità in ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'assenza di contraddittorio che caratterizza la procedura monitoria.

★★★

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che va del pari respinta l'eccezione di improcedibilità della attivata procedura monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 11 Legge 249/1997 perché non necessario in ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo in quanto privo di contraddittorio laddove il tentativo obbligatorio di conciliazione è «strutturalmente legato ad un processo fondato

(12) Va però detto che il Tribunale di Firenze, con pregevole inizione, aveva già da tempo percorso la novella, individuando nel senso di permettere il pagamento stralciato dei crediti prelativi ogni qual volta la procedura liquidatoria fallimentare fosse risultata comunque non in grado di offrire somme maggiori: cfr. Trib. Firenze 28 ottobre 1999 n. 2416, [inedita]; dopo la novella, n. 2 ottobre 2007 c.p.n. 909, [inedita].

sul contraddittorio» (cfr. Corte Costituzionale sent. 276/00). (Omissis)

★★★

TELECOMUNICAZIONI:

UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBBLIGATORietà
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (4), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/CONS. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo-obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva espressamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà del tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nello specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nei confronti di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e dirimente, sull'eccezione di improcedibilità per il